Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei

[notificata con il numero C(1998) 1445]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/371/CE)

(GU L 170 del 16.6.1998, pag. 16)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Decisione 98/546/CE della Commissione del 22 luglio 1998	L 260	15	23.9.1998
►M2	Decisione 1999/538/CE della Commissione del 26 luglio 1999	L 207	21	6.8.1999
►M3	Decisione 2000/19/CE della Commissione del 9 dicembre 1999	L 6	58	11.1.2000
►M4	Decisione 2001/774/CE della Commissione del 7 novembre 2001	L 291	48	8.11.2001
►M5	Decisione 2001/849/CE della Commissione del 30 novembre 2001	L 315	71	1.12.2001
►M6	Decisione 2002/7/CE della Commissione del 28 dicembre 2001	L 3	50	5.1.2002
►M7	Decisione 2002/940/CE della Commissione del 27 novembre 2002	L 325	40	30.11.2002

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei

[notificata con il numero C(1998) 1445]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/371/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ([2]), in particolare gli articoli 14, 15 e 16,

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Bulgaria, dalla Slovenia, dalla Croazia, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca e dalla Repubblica federale di Iugoslava sono state stabilite con le decisioni 81/547/CEE ([3]), 82/8/CEE ([4]), 82/9/CEE ([5]), 82/132/CEE ([6]), 92/222/CEE ([7]), 92/377/CEE ([8]), 92/390/CEE ([9]), 94/845/CE ([10]), 94/846/CE ([11]) e 97/737/CE ([12]) della Commissione;

considerando che con decisione 89/197/CEE della Commissione ([13]) non sono autorizzate le importazioni di carni fresche dall'Albania;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Bielorussia, dalla Bosnia-Erzegovina, dall'Estonia, dalla Lettonia, dalla Lituania e dalla Russia non sono state ancora stabilite; che occorre pertanto determinare i prodotti da autorizzare e le garanzie sanitarie da richiedere;

considerando che sono state adottate numerose misure di protezione sanitaria nel quadro degli scambi intracomunitari in vista del mercato interno; che la realizzazione di questo obiettivo presuppone nel contempo un adeguamento delle condizioni di polizia sanitaria richieste per le importazioni di carni fresche provenienti dai paesi terzi, in particolare da alcuni paesi europei;

considerando che, ai fini di tale adeguamento, si deve tenere conto della situazione epidemiologica di ciascuno dei paesi interessati e talora anche delle diverse parti del loro territorio; che, data l'identica situazione sanitaria esistente in determinati teritori di questi paesi, occorre tenere conto di questa realtà ai fini della costituzione di un nuovo sistema di garanzie sanitarie;

([1]) GU L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
([2]) GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31.
([3]) GU L 206 del 27. 7. 1981, pag. 15.
([4]) GU L 8 del 13. 1. 1982, pag. 9.
([5]) GU L 8 del 13. 1. 1982, pag. 15.
([6]) GU L 60 del 3. 3. 1982, pag. 16.
([7]) GU L 108 del 25. 4. 1992, pag. 38.
([8]) GU L 197 del 16. 7. 1992, pag. 75.
([9]) GU L 207 del 23. 7. 1992, pag. 53.
([10]) GU L 352 del 31. 12. 1994, pag. 38.
([11]) GU L 352 del 31. 12. 1994, pag. 48.
([12]) GU L 295 del 29. 10. 1997, pag. 39.
([13]) GU L 73 del 17. 3. 1989, pag. 53.

▼B

considerando che, per questo motivo, le condizioni prescritte per l'importazione di carni fresche provenienti dalle diverse categorie di paesi o di territori saranno attestate da certificati sanitari distinti;

considerando che, per chiarire e semplificare la legislazione comunitaria, è necessario raggruppare le condizioni sanitarie richieste per l'importazione di carni fresche dai paesi europei interessati e abrogare le decisioni in vigore per tali paesi;

considerando che le competenti autorità veterinarie dei paesi interessati debbono confermare che i loro paesi o le loro regioni sono indenni da almeno dodici mesi da peste bovina, afta epizootica, peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolare dei suini e paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen);

considerando che le competenti autorità veterinarie dei paesi interessati debbono impegnarsi a notificare alla Commissione e agli Stati membri, con fax, telex o telegramma, entro un termine di 24 ore dalla conferma, l'insorgere di una delle malattie summenzionate o un mutamento degli orientamenti riguardanti la corrispondente profilassi vaccinale; considerando che le autorità di alcuni paesi si sono inoltre impegnate a trasmettere periodicamente alla Commissione dati aggiornati sui piani di monitoraggio e di controllo per le malattie summenzionate, in particolare per quanto riguarda la peste suina classica;

considerando che diverse condizioni di polizia sanitaria devono essere stabilite per le carni non destinate al consumo umano, conformemente alle disposizioni della direttiva 92/118/CEE del Consiglio [1] e della decisione 89/18/CEE della Commissione [2], relativa all'importazione da paesi terzi di carni fresche per scopi diversi dal consumo umano;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria devono essere adeguate alla situazione zoosanitaria del paese terzo interessato;

considerando che la direttiva 96/93/CE del Consiglio [3] stabilisce norme in materia di certificazione necessarie ai fini di una corretta certificazione e della prevenzione delle frodi; considerando che occorre assicurarsi che le norme e i principi applicati dai funzionari autorizzati dei paesi terzi offrano garanzie almeno equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva;

considerando che a norma della direttiva 93/119/CE del Consiglio [4] ai fini dell'importazione delle carni in provenienza da un paese terzo il certificato sanitario che accompagna tali carni dovrà essere completato da un attestato che comprovi che gli animali sono stati macellati in condizioni che offrono garanzie di trattamento umano almeno equivalenti a quelle previste da detta direttiva;

considerando che viene qui istituito un nuovo regime di certificazione la cui attuazione richiederà un certo periodo di tempo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si intende per:

«carni fresche»: i prodotti corrispondenti alla definizione di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio [5].

---

[1] GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
[2] GU L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 17.
[3] GU L 13 del 16. 1. 1997, pag. 28.
[4] GU L 340 del 31. 12. 1993, pag. 21.
[5] GU 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

▼B

Articolo 2

1. Gli Stati membri autorizzano, in provenienza dai territori definiti nell'allegato I, le importazioni di carni fresche delle categorie menzionate nell'allegato II, conformi alle garanzie richieste nel certificato sanitario redatto secondo i modelli di cui all'allegato III.

2. Gli Stati membri autorizzano l'introduzione nel loro territorio di carni fresche dal paese di origine solo se conforme alle garanzie supplementari richieste nell'allegato II e descritte nell'allegato IV. Dette garanzie supplementari devono essere inserite dal paese di esportazione nella sezione V del modello di certificato di cui all'allegato III.

3. Per quanto riguarda le importazioni di carni fresche di cui all'articolo 1, per scopi diversi dal consumo umano, gli Stati membri garantiscono il rispetto:

— delle prescrizioni del precedente paragrafo 1;

— delle prescrizioni della direttiva 92/118/CEE;

— delle prescrizioni della decisione 89/18/CEE.

Articolo 3

La presente decisione sarà riesaminata in funzione dell'evoluzione della situazione sanitaria nella Comunità e nei paesi europei interessati da cui sono autorizzate le importazioni.

Articolo 4

La presente decisione ha efficacia a decorrere dal 15 giugno 1998.

Articolo 5

1. Le decisioni 81/547/CEE, 82/8/CEE, 82/9/CEE, 82/132/CEE, 92/222/CEE, 92/377/CEE, 92/390/CEE, 94/845/CE, 94/846/CE e 97/737/CE sono abrogate alla data menzionata all'articolo 4.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche, prodotte e certificate conformemente alle disposizioni delle decisioni 82/8/CEE, 82/9/CEE, 82/132/CEE, 92/222/CEE, 92/377/CEE, 92/390/CEE, 94/845/CE e 94/846/CE durante i 15 giorni successivi alla data menzionata al paragrafo 1.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M7

ALLEGATO I

DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DI ALCUNI PAESI EUROPEI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE VETERINARIA DI POLIZIA SANITARIA

Paese	Codice del territorio	versione	Delimitazione del territorio
Albania	AL	1/98	Tutto il paese
Bosnia-Erzegovina	BA	1/98	Tutto il paese
Bulgaria	BG	1/98	Tutto il paese
	BG-1	1/98	Le province di Varna, Dobrich, Solistra, Choumen, Targovichte, Razgard, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdiv, Smolian, Pasardjik, distretto di sofia, città di Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana e Vidin
	BG-2	1/99	Le province di Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo e Kardjali, tranne il corridoio di 20 km di larghezza ai confini con la Turchia
	BG-3	1/99	Il corridoio di 20 km di larghezza ai confini con la Turchia
Bielorussia	BY	1/98	Tutto il paese
Repubblica ceca	CZ	1/98	Tutto il paese
	CZ-1	1/99	Tutto il paese, escluse le province di Kroměříž, Vyškov, Hodonín, Uherské Hradiště, Zlín e Vsetín
	CZ-2	1/99	Le province di Kroměříž, Vyškov, Hodonín, Uherské Hradiště, Zlín e Vsetín
Estonia	EE	1/98	Tutto il paese
Repubblica federale di Iugoslavia	FY	1/98	Tutto il paese
	FY-1	1/98	La Repubblica federale di Iugoslavia, esclusa la regione del Kosovo-Metohija
	FY-2	1/98	La regione del Kosovo-Metohija
Croazia	HR	1/98	Tutto il paese
Ungheria	HU	1/98	Tutto il paese
Lituania	LT	1/98	Tutto il paese
Lettonia	LV	1/98	Tutto il paese
Polonia	PL	1/98	Tutto il paese
Romania	RO	1/98	Tutto il paese
Russia	RU	1/98	Tutto il paese
Slovenia	SI	1/98	Tutto il paese

▼**M7**

Paese	Codice del territorio	versione	Delimitazione del territorio
Repubblica slovacca	SK	1/98	Tutto il paese
	SK-1	1/2002	Tutto il paese tranne i distretti amministrativi veterinari e alimentari di Trnava (compresi i distretti di Piestany e Hlohovec); Levice (compreso il distretto di Levice); Nitra (compresi i distretti di Nitra e Zlate Moravce); Topolčany (compreso il distretto di Topolcany); Nové Mesto nad Váhom (compreso il distretto di Nové Mesto nad Vahom); Trenčín (compresi i distretti di Trenčin e Banovce nad Bebravou); Prievidza (compresi i distretti di Prievidza e Partizanske); Púchov (compresi i distretti di Puchov e Llava); Žiar nad Hronom (compresi i distretti di Ziar nad Hronom, Zarnovica, Banska Stiavnica); Zvolen (compresi i distretti di Zvolen e Detva); Banská Bystrica (compresi i distretti di Banska Bystrica e Brezno).

▼M7

ALLEGATO II

GARANZIE DI POLIZIA SANITARIA RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE DI CARNI FRESCHE

Paese	Codice	Carni fresche destinate al consumo umano								Carni fresche per scopi diversi dal consumo umano
		Bovini		Suini		Ovini/Caprini		Solipedi		
		MC [1]	SG [2]	MC [1]	SG [2]	MC [1]	SG [2]	MC [1]	SG [2]	
Albania	AL	—		—		—		—	—	—
Bosnia-Erzegovina	BA	—		—		—		—	—	—
Bulgaria	BG	—		—		—		D	—	E
	BG-1	A		—		C		D	—	E
	BG-2	—		—		—		D	—	E
Bielorussia	BY	—		—		—		—	—	E
Repubblica ceca	CZ	A		B		C		D	—	E
	CZ-1	A		B		C		D	—	E
	CZ-2	A		B		C		D	—	E
Estonia	EE	—		—		—		—	—	E
Repubblica federale di Iugoslavia	FY	—		—		—		D	—	E
	FY-1	A		—		C		D	—	E
	FY-2	—		—		—		D	—	E
Croazia	HR	A		—		C		D	—	E
Ungheria	HU	A		B		C		D	—	E
Lituania	LT	A		—		C		D	—	E

▼M7

Paese	Codice	Carni fresche destinate al consumo umano								Carni fresche per scopi diversi dal consumo umano
		Bovini		Suini		Ovini/Caprini		Solipedi		
		MC (1)	SG (2)	MC (1)	SG (2)	MC (1)	SG (2)	MC (1)	SG (2)	
Lettonia	LV	—		—		—		—	—	E
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (3)	MK	—				C		D	—	E
Polonia	PL	A		B	A	C		D	—	E
Romania	RO	A		—		C		D	—	E
Russia	RU	—		—		—		—	—	E
Slovenia	SI	A		—		C		D	—	E
Repubblica slovacca	SK	A		—		C		D	—	E
	SK-1	A		B	A	C		D	—	E

NB Le importazioni di carni fresche destinate al consumo non sono consentite se la Commissione europea non ha approvato un programma di controllo dei residui nel paese terzo esportatore.

(1) MC: modello di certificato da compilare. Le lettere (A, B, C, D …) che figurano nella tabella corrispondono ai modelli di certificati sanitari specifici di cui all'allegato III da utilizzare per ciascun prodotto e ciascuna origine conformemente al disposto dell'articolo 2 della presente decisione. Il trattino «—» indica cha non sono consentite importazioni.

(2) GS: Garanzie supplementari. Le lettere (a, b, c, d …) che figurano nella tabella corrispondono alle garanzie supplementari che deve fornire il paese esportatore conformemente all'allegato IV. Tali garanzie supplementari devono essere inserite dal paese esportatore nella sezione V dei modelli di certificato riportati nell'allegato III.

(3) Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

▼B

ALLEGATO III

MODELLO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo a carni fresche (1) di animali domestici della specie bovina, destinate ad essere spedite nella Comunità europea

Numero di serie (2)

Nota per l'importatore: il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione: .....

Numero di riferimento del certificato sanitario: .....

Paese esportatore: ..... Codice: .....

Ministero: .....

Autorità competente: .....

Riferimento: .....

(facoltativo)

I. **Identificazione e provenienza delle carni**

Lotto n.	Specie	Natura dei pezzi	Natura dell'imballaggio	Peso netto (kg)	Approvazione n. del macello	Approvazione n. del laboratorio di	Approvazione n. del magazzino frigorifero

II. **Provenienza delle carni**

Indirizzo del luogo di carico: .....

.....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

.....

III. **Destinazione delle carni**

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

Le carni saranno spedite a (paese e luogo di destinazione): .....

.....

.....

con il seguente mezzo di trasporto (3):

Carro ferroviario	Autocarro	Aereo	Nave

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie bovina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tutttavia considerate fresche le carni refrigerate e congelate.

(2) Attribuito dall'autorità competente.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare se possibile il numero di immatricolazione, per i container il relativo numero e il numero di sigillo.

▼B

Numero di serie

IV. **Attestato di polizia sanitaria**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) il territorio descritto nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione, con il codice ..., versione ...., è indenne da 12 mesi da peste bovina e afta epizootica e durante lo stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro le suddette malattie;

2) le carni fresche sopra descritte derivano:

— da bovini che hanno soggiornato nel territorio di cui al punto IV.1 per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

— da bovini provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti 30 giorni e intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi della suddetta malattia negli ultimi 30 giorni;

— da bovini che sono stati trasportati dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

— da bovini che hanno subito la visita sanitaria ante mortem ai sensi della direttiva 72/462/CEE del Consiglio presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza presentare in particolare segni ricollegabili all'afta epizootica;

3) le carni fresche sopra descritte provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate all'esportazione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e disenfezione totali degli stabilimenti, sotto il controllo di un veterinario ufficiale.

V. **Garanzie supplementari**

(Garanzie supplementari, se richieste nell'allegato II, conformi all'allegato IV della decisione 98/371/CE della Commissione) (cancellare se non sono richieste garanzie).

VI. **Attestazione relativa alla protezione degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara:

1) di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE del Consiglio;

2) che, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, gli animali da cui queste carni provengono sono stati trattati, nei macelli, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/119/CE.

Fatto a ....., il .....
(luogo) (data)

Timbro (1)

.....
(firma del veterinario ufficiale) (1)

.....
(nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Firma e timbro di colore diverso da quello del testo a stampa.

▼B

MODELLO B

CERTIFICATO SANITARIO

relativo a carni fresche (1) di animali domestici della specie suina, destinate ad essere spedite nella Comunità europea

Numero di serie (2)

Nota per l'importatore: il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione: .....

Numero di riferimento del certificato sanitario: .....

Paese esportatore: ..... Codice: .....

Ministero: .....

Autorità competente: .....

Riferimento: .....
(facoltativo)

I. **Identificazione e provenienza delle carni**

Lotto n.	Specie	Natura dei pezzi	Natura dell'imballaggio	Peso netto (kg)	Approvazione n. del macello	Approvazione n. del laboratorio di sezionamento	Approvazione n. del magazzino frigorifero

II. **Provenienza delle carni**

Indirizzo del luogo di carico: .....

.....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

.....

III. **Destinazione delle carni**

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

Le carni saranno spedite a (paese e luogo di destinazione): .....

.....

.....

con il seguente mezzo di trasporto (3):

Carro ferroviario	Autocarro	Aereo	Nave

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie suina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni refrigerate e congelate.

(2) Attribuito dall'autorità competente.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare se possibile il numero di immatricolazione, per i container il relativo numero e il numero di sigillo.

▼B

Numero di serie

IV. **Attestato di polizia sanitaria**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) il territorio descritto nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione con il codice ..., versione..., è indenne da 12 mesi da peste suina classica, afta epizootica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini e paralisi contagiosa dei suini e durante lo stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro le suddette malattie;

2) le carni fresche sopra descritte derivano:

— da suini che hanno soggiornato nel territorio di cui al punto IV.1 per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

— da suini provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica o di malattia vescicolare dei suini nei precedenti 30 giorni o di peste suina nei precedenti 40 giorni e intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi delle suddette malattie negli ultimi 30 giorni;

— da suini che sono stati trasportati dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

— da suini che hanno subito la visita sanitaria ante mortem ai sensi della direttiva 72/462/CEE del Consiglio presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e che in particolare non presentavano segni ricollegabili all'afta epizootica;

— da suini non provenienti da un allevamento a cui si applicano divieti per motivi di polizia sanitaria in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti;

3) le carni fresche sopra descritte provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate all'esportazione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totali degli stabilimenti, sotto il controllo di un veterinario ufficiale.

V. **Garanzie supplementari**

(Garanzie supplementari se richieste nell'allegato II, conformi all'allegato IV della decisione della Commissione 98/371/CE) (cancellare se non sono richieste garanzie)

VI. **Attestazione relativa alla protezione degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara:

1) di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE del Consiglio;

2) che, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, gli animali da cui queste carni provengono sono stati trattati, nei macelli, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/119/CE del Consiglio.

Fatto a ....., il .....
(luogo) (data)

Timbro (1)

.....
(firma del veterinario ufficiale)

.....
(nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Firma e timbro di colore diverso da quello del testo a stampa.

▼B

MODELLO C

CERTIFICATO SANITARO

relativo a carni fresche (1) di animali domestici delle specie ovina e caprina, destinate ad essere spedite nella Comunità europea

Numero di serie (2)

Nota per l'importatore: il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione: .....

Numero di riferimento del certificato sanitario: .....

Paese esportatore: ..... Codice: .....

Ministero: .....

Autorità competente: .....

Riferimento: .....

(facoltativo)

I. **Identificazione e provenienza delle carni**

Lotto n.	Specie	Natura dei pezzi	Natura dell'imballaggio	Peso netto (kg)	Approvazione n. del macello	Approvazione n. del laboratorio di sezionamento	Approvazione n. del magazzino frigorifero

II. **Provenienza delle carni**

Indirizzo del luogo di carico: .....

.....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

.....

III. **Destinazione delle carni**

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

Le carni saranno spedite a (paese e luogo di destinazione): .....

.....

.....

con il seguente mezzo di trasporto (3):

Carro ferroviario	Autocarro	Aereo	Nave

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni refrigerate e congelate.

(2) Attribuito dall'autorità competente.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare se possibile il numero di immatricolazione, per i container il relativo numero e il numero di sigillo.

▼B

Numero di serie

IV. **Attestato di polizia sanitaria**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) il territorio descritto nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione con il codice ..., versione ..., è indenne da 12 mesi da peste bovina e afta epizootica e durante lo stesso periodo non sono state effettuate vaccinazioni contro le suddette malattie

2) le carni fresche sopra descritte derivano:

— da ovini e caprini che hanno soggiornato nel territorio di cui al punto IV.1 per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

— da ovini e caprini provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti 30 giorni e intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi delle suddette malattie negli ultimi 30 giorni;

— da ovini e caprini che sono stati trasportati dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

— da ovini e caprini che hanno subito la visita sanitaria ante mortem ai sensi della direttiva 72/462/CEE del Consiglio presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione, e che in particolare non presentavano segni ricollegabili all'afta epizootica;

— da ovini e caprini non provenienti da un allevamento a cui si applicano divieti per motivi di polizia sanitaria in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti;

3) le carni fresche sopra descritte provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate all'esportazione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totali degli stabilimenti, sotto il controllo di un veterinario ufficiale.

V. **Garanzie supplementari**

(Garanzie supplementari se richieste nell'allegato II, conformi all'allegato IV della decisione della Commissione 98/371/CE) (cancellare se non sono richieste garanzie)

VI. **Attestazione relativa alla protezione degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara:

1) di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE del Consiglio;

2) che, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, gli animali da cui queste carni provengono sono stati trattati, nei macelli, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/119/CE del Consiglio.

Fatto a ....., il .....
(luogo) (data)

Timbro (1)

.....
(firma del veterinario ufficiale) (1)

.....
(nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Firma e timbro di colore diverso da quello del testo a stampa.

▼**M6**

CERTIFICATO SANITARIO — MODELLO D

relativo a carni fresche di solipedi domestici [1] destinate ad essere spedite nella Comunità europea

Numero di serie [2]

Nota per l'importatore: il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione: .....

Numero di riferimento del certificato sanitario: .....

Paese esportatore: ..... Codice del territorio: .....

Ministero: .....

Servizio: .....

Riferimento: .....
(facoltativo)

I. **Identificazione e provenienza delle carni**

Lotto n.	Specie	Natura dei pezzi	Natura dell'imballaggio	Peso netto (kg)	N. di riconoscimento del macello	N. di riconoscimento del laboratorio di sezionamento	N. di riconoscimento del magazzino frigorifero

II. **Provenienza delle carni:**

Indirizzo del luogo di carico: .....

.....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

III. **Destinazione delle carni**

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

Le carni saranno spedite a (paese e luogo di destinazione): .....

.....

con il seguente mezzo di trasporto [3]: .....

Carro ferroviario	Autocarro	Aereo	Nave

[1] Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni refrigerate e congelate.
[2] Attribuito dall'autorità competente.
[3] Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare se possibile il numero di immatricolazione, per i container il relativo numero e il numero di sigillo.

▼**M6**

IV. **Attestato di polizia sanitaria**

Numero di serie

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte provengono da animali che

hanno soggiornato nel territorio descritto nell'allegato I della decisione 98/371/CEE della Commissione con il codice …, versione n. … per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi

oppure che

sono stati introdotti da un altro territorio descritto nell'allegato II della decisione 98/371/CE della Commissione almeno alle stesse condizioni previste dalla decisione 93/196/CEE della Commissione.

V. **Garanzie supplementari**

(Garanzie supplementari, se richieste nell'allegato II, conformi all'allegato IV della decisione 98/371/CE della Commissione) (cancellare se non sono richieste garanzie).

VI. **Attestazione relativa alla protezione degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara:

1. di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE del Consiglio;
2. che, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, gli animali da cui queste carni provengono sono stati trattati, nei macelli, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/119/CE.

Fatto a ……, il ……
(luogo) (data)

Timbro
([1])

……
(Firma del veterinario ufficiale) ([4])

……
(Nome e cognome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

([4]) Firma e timbro di colore diverso da quello del testo a stampa.

▼B

MODELLO E

CERTIFICATO SANITARIO

relativo a carni fresche di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina da utilizzare per usi diversi dal consumo umano ai sensi dell'articolo 2 della decisione 94/845/CE della Commissione e destinate ad essere spedite nella Comunità europea

Numero di serie (1)

Nota per l'importatore: il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione: .....

Paese esportatore: ..... Codice: .....

Ministero: .....

Autorità competente: .....

Riferimento: .....
(facoltativo)

I. Identificazione e provenienza delle carni

Lotto n.	Specie	Natura dei pezzi	Natura dell'imballaggio	Peso netto (kg)	Approvazione n. del macello	Approvazione n. del laboratorio di sezionamento	Approvazione n. del magazzino frigorifero

II. Provenienza delle carni

Indirizzo del luogo di carico: .....

.....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

.....

III. Destinazione delle carni

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

Le carni saranno spedite a (paese e luogo di destinazione): .....

.....

con il seguente mezzo di trasporto (2):

Carro ferroviario	Autocarro	Aereo	Nave

Nome e indirizzo dello stabilimento di trasformazione: .....

.....

(1) Attribuito dall'autorità centrale competente.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare se possibile il numero di immatricolazione, per i container il relativo numero e il numero di sigillo.

▼B

Numero di serie

IV. **Attestato di polizia sanitaria**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le carni fresche sopra descritte derivano:

— da animali che hanno soggiornato nel territorio descritto nell'allegato I della decisione 98/371/CEE della Commissione con il codice . . ., versione . . ., per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

— di animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti 30 giorni e intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi della suddetta malattia per altri 30 giorni;

— inoltre, nel caso delle carni fresche suine, da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di malattia vescicolare dei suini nei precedenti 30 giorni o di peste suina nei precedenti 40 giorni e intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi delle suddette malattie negli ultimi 30 giorni;

— da animali che sono stati trasportati dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

— da animali che hanno subito la visita sanitaria ante mortem ai sensi della direttiva 72/462/CEE del Consiglio presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e che in particolare non presentavano segni ricollegabili all'afta epizootica;

— nel caso delle carni fresche suine, da animali non provenienti da un allevamento a cui si applicano divieti per motivi di polizia sanitaria in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti;

— nel caso delle carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina e caprina nelle sei settimane precedenti;

2) le carni fresche sopra descritte provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate all'esportazione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totali degli stabilimenti, sotto il controllo di un veterinario ufficiale.

V. **Attestazione relativa alla protezione degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara:

1) di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE del Consiglio;

2) che prima e durante la macellazione o l'abbattimento, gli animali da cui queste carni provengono sono stati trattati, nei macelli, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/119/CE del Consiglio.

Fatto a ....., il .....
(luogo) (data)

Timbro (1)

.....
(firma del veterinario ufficiale) (1)

.....
(nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Firma e timbro di colore diverso da quello del testo a stampa.

▼**M5**

ALLEGATO IV

GARANZIE SUPPLEMENTARI CHE DEVONO ESSERE FORNITE DAL TERRITORIO DI ESPORTAZIONE SE RICHIESTE NELL'ALLEGATO II AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

a: Il sottoscritto veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopradescritte sono ottenute da suini provenienti da aziende che si sono impegnate a non utilizzare i rifiuti della ristorazione [1] nell'alimentazione dei suini, che sono sottoposte a controlli ufficiali e sono incluse nell'elenco stilato dalle autorità competenti ai fini dell'esportazione di carni suine nell'Unione europea.

[1] Con «rifiuti della ristorazione» si intendono tutti i rifiuti degli alimenti destinati al consumo umano prodotti in ristoranti, strutture di ristorazione o cucine, comprese le cucine industriali e domestiche degli allevatori o delle persone che si prendono cura dei suini.